



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI

SPECIFICHE TECNICHE PER LA	Registrazione n° 276/U.I./VIVERI
FORNITURA DI: OLIO DI OLIVA	Dispaccio n°1/1/2204/COM del 01.06.2000

Le presenti Specifiche Tecniche abrogano e sostituiscono le S.T. n.236/INT di registrazione, diramate con foglio n.1/10009 del 09.01.1998.

CAPO I – REQUISITI DEL PRODOTTO.

- 1.1. L'olio di oliva deve essere in possesso di tutti i requisiti chimico – fisici prescritti dal Regolamento CEE n. 2568/91 dell'11/07/91 e rettifica di cui alla G.U. CEE n. L248 del 05/09/91, nonché delle successive varianti contenute nei Regolamenti CEE n. 183/93 del 29/01/93, n. 826/93 del 06/04/93 e n. 2472 dell'11/12/97 di cui alla G.U. CEE n. L341 del 12/12/97 (allegati I e XVIII).
- 1.2. L'olio deve presentarsi limpido (a 20°C), privo di sedimento, di colore dal giallo chiaro al giallo verdolino più o meno intenso, di gusto gradevole, delicato, con leggero odore che ricordi quello del frutto.
L'olio deve essere in perfetto stato di conservazione, privo di odori disgustosi come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili. Non deve contenere, altresì, traccia dei prodotti impiegati durante tutte le fasi di lavorazione.

CAPO II – DETERMINAZIONI ANALITICHE.

- 2.1. Le determinazioni analitiche del prodotto saranno eseguite secondo i metodi indicati dalla normativa CEE di cui al punto 1.1..
- 2.2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire tutte le prove, le analisi ed i saggi che riterrà opportuni, al fine di verificare la qualità della fornitura ed il rispetto delle disposizioni legislative.
- 2.3. L'Amministrazione sottoporrà i campioni prelevati ad analisi N.M.R., cioè alla metodica della Risonanza Magnetica Nucleare ad alto campo.

3.6. La rispondenza dei contenitori a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie dovrà essere comprovata dalla ditta mediante esibizione della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui al D.M. 21/03/73 sulla disciplina igienica degli imballaggi e successive modifiche, ed al D.M. 18/02/84.

In alternativa le scatole in argomento potranno essere fornite anche con tappi versatori come di seguito indicato:

- ❖ per il formato la lt. 1 sul coperchio dovrà essere immesso un tappo composto da corpo versatore e coperchio;
- ❖ per i formati la lt. 5 e da lt. 10 sul coperchio dovrà essere messo un tappo versatore a canocchiale ad esso incorporato.

I materiali adoperati dovranno essere di plastica, idonea per alimenti, rispondenti alla vigente normativa sanitaria in materia e dovranno, in tutti i casi, fornire garanzie di ermeticità (chiusura a perfetta tenuta, senza alcun passaggio di liquido).

3.7. Sulla scatola dovranno essere riportate, impresse a rilievo o litografate in modo indelebile, oppure stampate su etichetta saldamente applicata, le seguenti indicazioni:

- ❖ denominazione e sede della ditta fornitrice;
- ❖ numero e data del contratto;
- ❖ numero di codificazione NATO;
- ❖ denominazione del contenuto;
- ❖ quantità netta;
- ❖ ogni altra indicazione prescritta dalle norme vigenti (es: scadenza).

3.8. Su uno dei due fondelli dei contenitori deve essere impressa, mediante punzonatura o scritta indelebile, la dicitura:

- ❖ “Forze Armate” o “F.A.”.

Sul fondello opposto, invece, verranno impressi, anche in codice della ditta, i seguenti dati:

- ❖ numero progressivo del quantitativo cronologicamente prodotto;
- ❖ giorno, mese ed anno di produzione.

CAPO IV – IMBALLAGGIO.

4.1. Le scatole di banda stagnata devono a loro volta essere immesse in robusti scatoloni di cartone ondulato (in ragione di lt. 20 di olio per ogni scatolone) incollati e/o aggraffati , tali da resistere a tutte le sollecitazioni di trasporto, maneggio e stivaggio.

4.2. Sui due fianchi più lunghi dello scatolone devono essere stampigliate, con caratteri ben visibili, seguenti indicazioni:

- ❖ “Forze Armate” o “F.A.” da un lato;
sull’altro:
- ❖ numero progressivo di produzione (dal n..... al n.....);
- ❖ ditta produttrice;
- ❖ numero e data del contratto;
- ❖ numero di codificazione NATO;
- ❖ denominazione del contenuto;
- ❖ numero e quantità netta delle scatole contenute;
- ❖ giorno, mese ed anno di produzione, anche in codice;
- ❖ ogni altra indicazione prescritta dalle norme vigenti.

CAPO V – VARIE.

L’Amministrazione si riserva di eseguire qualsiasi controllo ritenuto utile ai fini dell’accertamento della bontà dei processi di lavorazione e di quant’altro possa interessare al riguardo, non esclusa l’osservanza delle norme igieniche.

A richiesta dell’Amministrazione il condizionamento e/o l’imballaggio potranno essere anche quelli di uso commerciale. In particolare, ove l’imballaggio sia del tipo commerciale denominato “fardello”, esso dovrà essere costituito da una base in cartone, preferibilmente munita di bordo, e da una pellicola in materiale plastico termoretraibile opportunamente traforata in modo da evitare eventuali fenomeni di corrosione a carico dei contenitori o comunque accumuli di condensa.

Saranno considerate sufficienti, come traforo, anche le sole aperture eventualmente praticate nella pellicola plastica al fine di facilitare il maneggio del fardello.

F.to
IL CAPO SEZIONE

F.to
IL CAPO DIVISIONE

F.to
IL CAPO REPARTO

F.to
IL DIRETTORE GENERALE